

Civile Ord. Sez. 5 Num. 11430 Anno 2019

Presidente: CIRILLO ETTORE

Relatore: FRAULINI PAOLO

Data pubblicazione: 30/04/2019

**ORDINANZA**

1759  
2019

sul ricorso iscritto al n. 22194/2014 R.G. proposto da

**Renato Troiano**, elettivamente domiciliato in Roma, via Chiana n. 97, presso lo studio dell'avv. Antonio Alanello, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore del 11 aprile 2016;

- **ricorrente** -

**Contro**

**Agenzia delle Entrate**, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende *ope legis*;

- **controricorrente** -

49

avverso la sentenza n. 3966/01/14 della Commissione tributaria regionale di Roma 1, depositata in data 13 giugno 2014; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 marzo 2019 dal Consigliere Paolo Fraulini.

### **FATTI DI CAUSA**

1. La Commissione tributaria regionale per il Lazio in Roma ha dichiarato estinto il processo proposto da Renato Troiano avente a oggetto l'impugnazione di un avviso di accertamento notificato al contribuente e relativo a maggior reddito ai fini Irpef derivante dalla cessione nel 2003 di una licenza di taxi.

2. Ha rilevato il giudice di rinvio che l'atto di riassunzione del processo, dopo la cassazione disposta da questa Corte con ordinanza n. 9032 del 2013, era inammissibile per difetto di procura e di sottoscrizione. Infatti, l'atto risulta sottoscritto dal difensore cassazionista che ha assistito il contribuente nella sola fase di legittimità e non da quello al quale era stato conferito mandato per la fase di merito, di cui quella di rinvio costituisce naturale prosecuzione.

3. Per la cassazione della citata sentenza Renato Troiano ricorre con due motivi, resistiti dall'Agenzia delle Entrate con controricorso.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. Il ricorso lamenta:

a. Primo motivo: «Violazione e falsa applicazione degli artt. 83, 392, 394 c.p.c.» deducendo l'erroneità della sentenza per aver omesso di considerare che il giudice *a quo* non era quello di appello, bensì la Corte di Cassazione che ha disposto il rinvio.

b. Secondo motivo: «Violazione e falsa applicazione artt. 82 e 182 c.p.c.» deducendo l'erroneità della sentenza per aver omesso di concedere un termine per sanare il difetto di rappresentanza.



2. L'Agencia delle Entrate argomenta l'infondatezza del ricorso, di cui chiede il rigetto.

3. Il ricorso va accolto, nei limiti e per le considerazioni che seguono.

4. Il primo motivo è infondato. Questa Corte da tempo (Cass. n. 1234/73; id. n. 1263/76) ha affermato che, poiché il giudizio di rinvio si configura quale prosecuzione non del giudizio di Cassazione, ma del giudizio di primo o di secondo grado culminato nella sentenza cassata, la parte che riassume la causa dinanzi al giudice di rinvio non è tenuta a conferire una nuova procura al difensore che lo ha già assistito nel giudizio di merito. Il conferimento di una nuova procura è, invece, necessario se la causa venga riassunta con il ministero di un difensore diverso; e ciò anche nel caso che questi abbia già difeso la parte nel giudizio di Cassazione, in quanto il mandato conferito per quest'ultimo giudizio, data la sua specialità, non può estendere i suoi effetti anche alla successiva fase di rinvio.

Nella specie è pacifico, giacché in alcun modo contestato dal ricorrente, che il difensore che ha riassunto la causa innanzi alla CTR fosse quello nominato per il solo giudizio di cassazione e non già quello munito di mandato per la fase di merito. Ciò determina la correttezza sul punto della pronuncia impugnata e il conseguente rigetto della censura.

5. Il secondo motivo è fondato. L'art. 182 cod. proc. civ., tanto nella sua formulazione anteriore (cfr. Sezioni Unite Sez. U, Sentenza n. 9217 del 19/04/2010; Cass. Sezioni Unite n. 28337 del 22/12/2011) che posteriore (Sez. 2, Ordinanza n. 10885 del 07/05/2018) alla sua modificazione a opera dell'art. 46, comma 2, della legge n. 69 del 2009, è stato interpretato da questa Corte nel senso che il giudice che rilevi un qualsiasi vizio di procura, tanto di nullità che di inesistenza, deve promuoverne la sanatoria, in qualsiasi fase e grado del giudizio e indipendentemente dalle cause del già menzionato difetto,



assegnando un termine, con effetti di salvezza "ex tunc", senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali. A tale principio non si è attenuta la CTR che ha invece dichiarato l'estinzione del giudizio. L'applicazione di tali principi al processo tributario, a norma degli artt. 12, comma 5, e 18, commi 3 e 4, del D.Lgs. 1992/546, comporta che il giudice di merito è tenuto a disporre che la ricorrente parte privata, che stia in giudizio senza assistenza tecnica, si munisca di essa, conferendo incarico a difensore abilitato; con la conseguenza che l'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata solo a seguito della mancata esecuzione di tale ordine (Cass. S.U. n. 22601 del 2/12/2004).

6. Il giudice del rinvio, identificato nella CTR del Lazio in Roma in diversa composizione, rinnoverà il giudizio applicando il citato principio e provvederà altresì a regolare le spese della presente fase di legittimità.

#### **P.Q.M.**

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia le parti, limitatamente al motivo accolto, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale per il Lazio in Roma, in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese della presente fase di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 marzo 2019.

Il Presidente  
Ettore Cirillo

